

CIRCOLARE N. 37/2014

Ravenna, 29 luglio 2014

N. Prot.: **2261**

Risposta alla nota:

Allegati: 1

OGGETTO: Processo Civile Telematico -
Modifica obbligatorietà del deposito di atti
processuali – D.L. 24/06/2014 n. 90

Agli Iscritti all'Albo
LORO SEDI


Si informano gli Iscritti che il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24/06/2014 n.90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* che ha introdotto importanti modifiche al Processo Civile Telematico, di cui si riepilogano di seguito i punti salienti rimandando alla lettura del testo normativo per un quadro completo di tutte le modifiche introdotte:

- modifiche inerenti all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti inerenti al processo civile coinvolgenti le attività del CTU e degli ausiliari del Giudice:
 - obbligo del deposito telematico con decorrenza dal 30/06/2014 solo per i procedimenti iniziati innanzi al Tribunale ordinario a far data dal 30/06/2014;
 - proroga dell'obbligo di deposito telematico degli atti al 31/12/2104 per tutti i procedimenti iniziati prima del 30/06/2014;
 - nel periodo compreso tra il 30/06/2014 e d il 31/12/214 per i procedimenti iniziati prima del 30/06/2014 il deposito telematico è facoltativo ma solo se lo si sceglie è di tipo esclusivo;
 - viene esteso il processo civile telematico alle Corti di Appello con decorrenza dal 30/06/2014;
- è facoltà del Ministero di Giustizia di indicare Tribunali in cui anticipare la decorrenza dell'obbligatorietà del deposito telematico per alcune categorie di procedimenti iniziati prima del 30/06/2014;

- viene introdotta, nel processo tributario, la possibilità di inviare comunicazioni mediante PEC;
- viene introdotta la previsione che il deposito di atti e documenti è *tempestivamente eseguito* quanto la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e che nel caso in cui il “peso dei documenti ecceda la misura massima consentita si dovrà suddividere i documenti in più files e procedere mediante invii separati dei vari files;
- si specifica inoltre che le copie informatiche degli atti presenti nei fascicoli informatici estratti da avvocati e consulenti del giudice equivalgono all’originale senza la necessità della firma del cancelliere;
- per le ulteriori modifiche introdotte si rimanda al testo di legge in allegato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)

